

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2

DELLA PROVINCIA L'AQUILA

(L.R. 17/2011)

**REGOLAMENTO ALIENAZIONE/DISSIONE PATRIMONIO MOBILIARE ASP N.2 DELLA
PROVINCIA DELL'AQUILA.**

(Approvato con Delibera Cda n.19 del 24 Giugno 2020)

Beni mobili

L'Asp n.2 della Provincia dell'Aquila può procedere all'alienazione di beni mobili di diversa natura. Tali alienazioni riguardano:

- tutti i beni mobili di proprietà dell'ente come ad esempio automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature di natura informatica non più idonei alla funzione cui erano destinati;
- residui delle lavorazioni nonché altri beni mobili anche obsoleti di cui l'Amministrazione intende disfarsi. L'alienazione di beni mobili e mobili registrati dichiarati fuori uso con atto formale da parte del Direttore Generale che, previa la stesura di un apposito elenco, ne curerà tutte le problematiche connesse alla determinazione del valore di vendita, la procedura di vendita e la cancellazione dall'inventario, previa valutazione e stima di un tecnico incaricato.

Quando il valore unitario dei beni o di un intero lotto di beni supera Euro 5.000,00 si procede alla vendita mediante procedimento ad evidenza pubblica, mentre quando il valore unitario dei beni è inferiore o uguale a Euro 5.000,00 si procede alla vendita mediante trattativa privata

La consegna dei beni è disposta dopo la presentazione della ricevuta di pagamento. E' possibile assegnare a titolo gratuito a enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni o altri soggetti non aventi scopo di lucro presenti sul territorio comunale che abbiano formulato specifica richiesta i beni mobili di cui all'elenco precedente privi di valore di mercato. I beni mobili non più idonei alla funzione cui erano destinati privi di valore di mercato, e non oggetto di richiesta, vengono rottamati e distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale

Sia nel caso di alienazione mediante il sistema dell'asta pubblica, sia nel caso di alienazione a trattativa privata previa gara ufficiosa, sono assicurate adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

In relazione alla tipologia di procedura di vendita prescelta vengono individuate le seguenti forme di pubblicità:

1. Procedura Aperta mediante Asta pubblica: inserzione per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione locale, comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, e pubblicazione all'Albo pretorio;
2. Trattativa privata previa gara ufficiosa: comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet di Asp n.2 della Provincia dell'Aquila e pubblicazione all'Albo pretorio. E' possibile effettuare altre forme di pubblicità non espressamente sopra indicate che il Responsabile del procedimento ritenga opportuno effettuare al fine del buon esito della procedura adottata.

Le pubblicazioni devono avvenire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la presentazione delle offerte in caso di asta pubblica o 10 giorni in tutti gli altri casi.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2

DELLA PROVINCIA L'AQUILA

(L.R. 17/2011)

Permuta

Nel rispetto dei vigenti vincoli normativi, quando concorrano circostanze di convenienza o di pubblica utilità è possibile procedere alla permuta, mediante trattativa privata con enti pubblici e soggetti privati, di beni immobili. La permuta può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro e/o di altra utilità e nel rispetto della normativa vigente.

Competenze

Per i beni mobili sarà il Consiglio di Amministrazione l'organo competente a deliberarne l'alienazione. Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale di alienazione, quali redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione, nonché redigere l'avviso pubblico, formare l'elenco dei soggetti da invitare, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito, sono di competenza del Direttore Generale, al quale spettano, inoltre, gli aspetti connessi alla trattativa privata diretta nei casi nei quali la stessa è ammessa.

Il medesimo Responsabile provvede all'aggiudicazione del contratto, salvo qualora tale competenza spetti ad altro organo dell'Amministrazione. E' in ogni caso consentita la delega ad altro Responsabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE